

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2018

515/2018/R/GAS

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ACCREDITAMENTO DEGLI UTENTI DEL
BILANCIAMENTO E ALLA GESTIONE DEL CONTRATTO DI TRASPORTO NELL'AMBITO
DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1037^a riunione del 16 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 in attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme per il mercato comune interno del gas naturale (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il Codice di rete predisposto da Snam Rete Gas, ai sensi dell'articolo 24. Comma 5, del decreto legislativo 164/00 e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) con la deliberazione 4 luglio 2003, n. 75/03;
- il Codice di rete predisposto da Società Gasdotti Italia, in base alle disposizioni della deliberazione 137/02 e approvato con deliberazione dall'Autorità 12 dicembre 2003, 144/03;
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;

- la vigente Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019 o RTTG;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito deliberazione ARG/com 201/10) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 418/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2016, 73/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 73/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 dicembre 2017, 850/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 850/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 luglio 2017, 544/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 544/2017/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 114/2018/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 114/2018/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità dell’energia elettrica e del gas, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; a tal fine, ai sensi della medesima legge, nonché del decreto legislativo 164/00, l’Autorità regola le condizioni tecnico-economiche di accesso alle reti e le modalità di erogazione dei servizi, etero-integrando le condizioni generali di contratto praticate dai gestori di rete, ivi comprese le imprese di distribuzione del gas naturale, nell’ambito dei propri codici di rete (articolo 2, comma 12, lettere d) e h), nonché comma 37 della legge 481/95; articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00);

- la legge 99/09 stabilisce che l’Autorità si avvalga del Gestore dei Servizi Energetici e dell’Acquirente Unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l’Acquirente Unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e di riconsegna dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 prevede che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas e che pertanto la banca dati del SII, il c.d. Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo e di riconsegna ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017, tra gli obiettivi da raggiungere, individua il completamento del quadro normativo e regolatorio e l’efficacia degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di *switching*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione ARG/com 201/10 l’Autorità ha emanato le direttive per lo sviluppo del SII e per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati;
- con la deliberazione 79/2012/R/com l’Autorità ha approvato il Regolamento per il funzionamento del SII, proposto dall’Acquirente Unico ai sensi dell’articolo 2, comma 2.6, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 201/10 e definito l’elenco dei primi soggetti operanti nel settore elettrico obbligati all’accreditamento (Terna, imprese distributrici, utenti del dispacciamento ed esercenti la maggior tutela);
- il Regolamento del SII definisce, tra le altre, le modalità di funzionamento del SII, i rapporti tra il SII e gli Utenti, le modalità di trattamento dei dati personali e sensibili, nonché i requisiti e le condizioni di accesso al sistema stesso, in conformità ai criteri generali stabiliti dall’Autorità nell’Allegato A della deliberazione ARG/com 201/10;
- la medesima deliberazione ARG/com 201/10 ha previsto che ciascun soggetto operante nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale sia tenuto a qualificarsi presso il SII in base ai processi rilevanti disciplinati dall’Autorità e alle modalità determinate dal Gestore del SII;
- con riferimento al settore del gas naturale, la deliberazione 296/2014/R/gas ha stabilito che i soggetti obbligati all’accreditamento nella fase iniziale siano le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto del gas naturale (di seguito: imprese di trasporto) e gli utenti della distribuzione (di seguito anche: UdD), rinviando a successivo provvedimento l’accreditamento relativo agli altri soggetti interessati;

- con la deliberazione 418/2015/R/gas è stato disposto l'obbligo, per i venditori iscritti all'Anagrafica Operatori dell'Autorità e abilitati alla vendita di gas naturale ai clienti finali, di accreditamento al SII in qualità di controparte commerciale del cliente finale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 544/2017/R/com l'Autorità ha delineato i propri orientamenti in relazione alla riforma organica in materia di esecuzione di un contratto di vendita, incentrata sulla riforma del processo di *switching* e, in generale, su una revisione dei processi nel mercato *retail* del gas naturale;
- uno degli aspetti illustrati, relativo all'orientamento già declinato in diversi documenti, tra cui il documento per la consultazione 570/2016/R/gas, afferisce all'abbinamento di ciascun PdR ad un unico utente del bilanciamento (di seguito anche: UdB), da implementare nell'ambito del SII e finalizzato ad una semplificazione della gestione dei rapporti commerciali tra diversi soggetti della filiera e, conseguentemente, delle procedure di *settlement*;
- la semplificazione della filiera dei rapporti commerciali funzionale alla procedura *bottom - up* alla base della disciplina del *settlement* per la determinazione delle partite fisiche del servizio di bilanciamento è stata prospettata anche nel successivo documento per la consultazione 590/2017/R/gas, recante gli orientamenti finali in tema di semplificazione del *settlement* gas;
- con la deliberazione 72/2018/R/gas l'Autorità ha approvato le disposizioni funzionali alla riforma della disciplina del *settlement* nel settore gas prevedendone l'avvio a regime a partire dall'1 gennaio 2020;
- ulteriori aspetti evolutivi prospettati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com, presuppongono la creazione di un flusso informativo tra il SII, il Responsabile del Bilanciamento (di seguito anche: RdB) e le altre imprese di trasporto (soggetti già accreditati al Sistema), che potrebbe garantire ulteriori benefici al sistema consentendo ad esempio:
 - di implementare procedure di controllo e verifica della coerenza delle garanzie rispetto al mercato servito;
 - di inibire l'acquisizione di ulteriore mercato a valle nelle situazioni di sofferenza di un UdB, (misura già peraltro implementata nel settore elettrico con la deliberazione 73/2016/R/eel);
- al documento per la consultazione 544/2017/R/com hanno fatto seguito la deliberazione 850/2017/R/gas, che ha ridefinito il contenuto informativo dei dati costituenti il RCU, e la deliberazione 77/2018/R/gas che ha riformato il processo di *switching* nel settore gas;
- in particolare, con la deliberazione 850/2017/R/gas l'Autorità ha previsto l'ampliamento del contenuto informativo del RCU nell'ottica, *in primis*, di semplificare gli scambi informativi funzionali alla risoluzione contrattuale, alla

messa a disposizione dei dati funzionali all'inizio della fornitura e all'attivazione dei servizi di ultima istanza gestiti nei processi di voltura e *switching* nell'ambito del SII;

- la medesima deliberazione 850/2017/R/gas ha previsto che nel RCU siano associati per ciascun PdR alcuni campi specifici in cui vengano evidenziate le informazioni relative all'UdB, al trattamento del punto di riconsegna ai fini del bilanciamento nonché alla capacità di trasporto; e che le relative modalità di caricamento e aggiornamento, nonché le disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento al SII, siano stabilite con successivo provvedimento;
- con la deliberazione 77/2018/R/gas l'Autorità ha definito le modalità di esecuzione dello *switching* attraverso il SII, riformando la regolazione attualmente vigente e confermando gli orientamenti delineati nel documento per la consultazione 544/2017/R/com, con particolare riferimento all'implementazione nell'ambito del SII delle procedure di *switching*, aggiornamento della controparte commerciale, risoluzione contrattuale, attivazione dei servizi di ultima istanza e alla rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura nei casi di cambio fornitore, prevedendo modalità e tempi di entrata in operatività tali da consentire un'adeguata transizione;
- in particolare, le disposizioni funzionali all'esecuzione di un contratto di fornitura concluso con una nuova controparte commerciale da parte di un cliente finale titolare di un punto di riconsegna attivo, contenute nell'Allegato A alla deliberazione 77/2018/R/gas, prevedono che la richiesta di *switching* che l'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale è tenuto a presentare al SII contenga, tra le altre, l'informazione relativa ai dati identificativi dell'UdB associato al PdR;
- nell'ambito del processo di *switching* per cambio fornitore, l'associazione dell'UdB a ciascun PdR potrebbe andare a costituire un ulteriore elemento di verifica da parte del SII ai fini dell'ammissibilità della richiesta di *switching*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 114/2018/R/gas l'Autorità ha espresso i propri orientamenti con riferimento alla revisione di due processi tra loro correlati: il processo di mappatura dei rapporti commerciali tra UdB e UdD e il processo di conferimento della capacità di trasporto ai punti di riconsegna della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione e ai relativi punti di uscita;
- con riferimento al processo di mappatura dei rapporti commerciali tra UdB e UdD è stato ulteriormente evidenziato che l'associazione univoca di un PdR ad un UdB, da realizzarsi attraverso la gestione centralizzata del SII, come nel settore elettrico, semplifica notevolmente la gestione di diversi processi connessi tra loro a vario titolo: *settlement*, *switching* e conferimento della capacità ai punti di uscita della rete di trasporto e ai *city gate*;
- in particolare, nel citato documento è stato delineato un diverso assetto delle responsabilità rispetto all'articolata disciplina vigente, e precisamente che:

- il SII nell’ambito del RCU gestisca l’anagrafica degli utenti (UdD e UdB) e il loro abbinamento a ciascun PdR;
- le imprese di distribuzione, le imprese di trasporto, gli UdB e gli UdD, assumano la responsabilità tecnica di implementare opportuni flussi informativi bidirezionali con il SII, da quest’ultimo definiti, funzionali all’aggiornamento del RCU;
- le imprese di distribuzione e le imprese di trasporto mantengano la responsabilità di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono l’instaurarsi e il mantenersi di un rapporto contrattuale fra UdD e UdB;
- le osservazioni pervenute al documento per la consultazione 114/2018/R/gas, con riferimento a questo tema, sono state in generale favorevoli all’identificazione univoca dei rapporti commerciali all’interno della filiera;
- è stato in particolare evidenziato che il nuovo processo di mappatura UdB-UdD, per il quale risulta propedeutico l’accreditamento da parte degli utenti del bilanciamento al SII e la gestione dei contratti da parte di quest’ultimo, semplifichi e migliori la gestione dei processi commerciali e di *settlement*;
- con riferimento ai flussi informativi è stata segnalata la necessità di approfondire i profili di responsabilità degli utenti e del SII per la corretta gestione degli stessi, favorendo la qualità e la trasparenza informativa in relazione alle motivazioni sottostanti le variazioni di associazione ai punti di riconsegna e l’affidabilità in termini di *performance* degli strumenti informativi messi a disposizione degli operatori.

RITENUTO NECESSARIO:

- al fine di consentire l’avvio del processo di associazione univoca di un PdR ad un UdB, che prevede un ruolo attivo dell’UdB nell’ambito del SII, definire modalità e tempistiche funzionali all’accreditamento al SII di un nuovo soggetto che intenda operare come UdB;
- prevedere che il RdB e le imprese di trasporto si interfaccino con il SII, secondo modalità e tempistiche da quest’ultimo definite, fornendo le informazioni necessarie alla corretta identificazione di tali nuovi soggetti non appena finalizzata la sottoscrizione dei contratti di bilanciamento e trasporto, così da garantire agli utenti la piena e tempestiva operatività per lo svolgimento delle attività di propria competenza;
- analogamente prevedere che il RdB e le imprese di trasporto forniscano al SII, secondo modalità e tempistiche da quest’ultimo definite, le informazioni relative ai soggetti già operanti come UdB alla data di entrata in operatività delle disposizioni di cui al presente provvedimento;
- prevedere che il SII, sulla base delle informazioni di cui ai precedenti alinea, gestisca l’accreditamento degli UdB, secondo procedure analoghe a quelle utilizzate

dagli UdD e dalle controparti commerciali, definite dalle deliberazioni 296/2014/R/gas e 418/2015/R/gas;

- prevedere che il RdB e le altre imprese di trasporto siano tenute, inoltre, a comunicare tempestivamente al SII la risoluzione dei contratti di bilanciamento e trasporto, così da inibire l'operatività sul Sistema degli UdB interessati dalla risoluzione;
- dare mandato al SII di definire e pubblicare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le modalità con le quali il RdB e le imprese di trasporto rendano disponibile al SII le informazioni relative agli UdB che sono abilitati ad operare, con riferimento ai *city gate* interconnessi con la rete gestita dall'impresa di trasporto;
- stabilire che per soggetti che sono già titolari di contratti di bilanciamento e trasporto l'accreditamento al SII sia ultimato entro il 31 gennaio 2019;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione del processo di aggiornamento del RCU con l'indicazione dell'UdB associato a ciascun PdR

DELIBERA

Articolo 1

Accreditamento dei nuovi utenti del SII in qualità di utenti del bilanciamento

- 1.1 È tenuto ad accreditarsi al SII in qualità di utente del bilanciamento il soggetto che abbia sottoscritto un contratto di trasporto di cui al codice di rete del Responsabile del Bilanciamento.
- 1.2 Gli utenti del bilanciamento adempiono alle disposizioni di cui al presente Articolo 1 secondo le modalità stabilite nel Regolamento di funzionamento del SII.

Articolo 2

Disposizioni conseguenti alla sottoscrizione e risoluzione del contratto di trasporto

- 2.1 Il Responsabile del Bilanciamento provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre un giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto indicando almeno le seguenti informazioni:
 - a) la ragione sociale e Partita IVA del soggetto titolare del contratto;
 - b) il codice identificativo assegnato all'utente intestatario del contratto;
 - c) la data di decorrenza del contratto.
- 2.2 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2.1 può essere perfezionato l'accreditamento dell'utente, il quale è abilitato ad operare nel SII in qualità di utente del bilanciamento a partire dalla data di decorrenza del contratto di trasporto di cui al precedente comma 2.1 lettera c), con riferimento a punti di

- riconsegna allacciati a reti di distribuzione interconnesse alla rete di trasporto gestita dal Responsabile del Bilanciamento.
- 2.3 Qualora il contratto di trasporto di cui al comma 2.1 venga risolto, il Responsabile del Bilanciamento è tenuto a darne comunicazione al SII entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno:
- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.1;
 - b) la data a partire dalla quale la risoluzione ha effetto.
- 2.4 A partire dalla data di risoluzione del contratto di trasporto, di cui al precedente comma 2.3 lettera b), l'utente non è più abilitato ad operare nel SII in qualità di utente del bilanciamento.
- 2.5 Ciascuna impresa di trasporto minore provvede tempestivamente, e comunque entro e non oltre 1 giorno lavorativo, a comunicare al SII l'avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto indicando almeno le seguenti informazioni:
- a) la ragione sociale e Partita IVA del soggetto titolare del contratto;
 - b) il codice identificativo assegnato all'utente intestatario del contratto;
 - c) la data di decorrenza del contratto.
- 2.6 A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2.5 l'operatività dell'utente nel SII in qualità di utente del bilanciamento è estesa ai punti di riconsegna allacciati a reti di distribuzione interconnesse alla rete di trasporto gestita da tale impresa a partire dalla data di decorrenza del contratto di e trasporto di cui al precedente comma 2.5 lettera b).
- 2.7 Qualora il contratto di trasporto di cui al comma 2.5 venga risolto, l'impresa di trasporto minore è tenuta a darne comunicazione al SII, entro 1 giorno lavorativo, indicando almeno:
- a) le medesime informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.5;
 - b) la data a partire dalla quale la risoluzione ha effetto.
- 2.8 A partire dalla data di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 2.7 lettera b), l'utente non è più abilitato ad operare nel SII in qualità di utente del bilanciamento in relazione ai punti di riconsegna allacciati a reti di distribuzione interconnesse alla rete di trasporto gestita da tale impresa.

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Il Gestore del SII, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, aggiorna il Regolamento di funzionamento per includere gli utenti del bilanciamento quali utenti del SII.
- 3.2 Il Gestore del SII, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, pubblica le Specifiche Tecniche funzionali agli adempimenti previsti ai sensi dell'Articolo 2, che trovano applicazione a partire da tale data.
- 3.3 Il Gestore del SII, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definisce le modalità transitorie con le quali il Responsabile del Bilanciamento e le imprese di trasporto effettuano le comunicazioni di cui al

precedente Articolo 2 con riferimento ai soggetti già operanti come utenti del bilanciamento.

- 3.4 L'accreditamento al SII, per gli utenti del bilanciamento di cui al precedente comma, è ultimato entro il 31 gennaio 2019.
- 3.5 Il Gestore del SII predispone un report per l'Autorità con riferimento al rispetto degli adempimenti relativi ai processi disciplinati ai sensi del presente provvedimento.
- 3.6 È rinviata a successivo provvedimento la definizione del processo di aggiornamento del RCU con l'indicazione dell'UdB associato a ciascun PdR.
- 3.7 Il presente provvedimento è trasmesso al Gestore del SII e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini